



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

### CIRCOLARE N°23

Oggetto: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 novembre 2018 concernente disposizioni di attuazione delle norme relative alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con riferimento alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 13-2018 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 13 -2018

Oggetto: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 novembre 2018 concernente disposizioni di attuazione delle norme relative alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con riferimento alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche –

E' stato emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento in oggetto – prot. N. 301338/2018 - che stabilisce come aderire alla definizione agevolata degli **atti del procedimento di accertamento** relativi alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e iscritte nel Registro CONI.

Alla definizione agevolata prevista dall'art. 7, comma 2, lett. a), del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 (*vedasi la Circolare n. 20 del 29 ottobre u.s. della L.N.D che riporta la Circolare n. 11 del CST*) relativamente agli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 per le sole imposte IRES, IRAP e IVA, possono accedere le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche se nel periodo d'imposta oggetto di definizione **risultano iscritte nel Registro CONI**.

Ne consegue che **non potranno** avvalersi della definizione agevolata i soggetti che, pur essendo oggi iscritti nel Registro, non lo erano all'epoca dell'accertamento mentre i soggetti che attualmente non sono più iscritti, ma lo erano nell'annualità oggetto di accertamento, potranno invece fruire della definizione agevolata. Si ritiene che possano beneficiare della definizione agevolata anche i soggetti che, pur essendo iscritti nel Registro all'epoca cui si riferisce l'accertamento, si sono visti disconoscere dallo stesso atto di accertamento la natura di Associazione Sportiva Dilettantistica con conseguente perdita dei benefici fiscali.

**Non è possibile avvalersi della definizione agevolata qualora l'ammontare di ciascuna delle maggiori imposte IRES o IRAP, indicate nell'atto da definire, sia superiore ad euro 30.000,00** per ciascun periodo d'imposta. **La maggiore IVA non rientra nel calcolo del suddetto limite** in quanto deve essere versata **per intero**. Nel caso in cui venga superato il suddetto limite, è possibile avvalersi della definizione agevolata prevista per tutti gli altri soggetti dall'art. 2 del Decreto n. 119.

Sono dovute le imposte IRES, IRAP e IVA indicate nell'atto oggetto di definizione agevolata versando un **importo pari alla metà** delle maggiori imposte IRES e IRAP, **al totale** della maggiore IVA indicata nell'atto, **al 5% delle sanzioni e al 5% degli interessi** dovuti con esclusione delle spese di notifica.

Per la definizione agevolata vanno utilizzati i dati presenti nel prospetto per la compilazione del Mod. F 24 ricevuto unitamente all'atto da definire, riducendo gli importi dei tributi da versare come indicato in precedenza, e utilizzando i relativi codici di tributo, il codice atto e l'anno di riferimento.

L'importo da versare pari al 5% delle sanzioni è calcolato sul totale delle sanzioni irrogate per intero, mentre l'importo da versare pari al 5% degli interessi è calcolato sull'importo degli interessi relativi a ciascuna imposta a cui va aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per ogni giorno successivo fino alla data del pagamento.

**La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso.**

**In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre con la maggiorazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.**

Non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; inoltre deve essere utilizzato un modello F 24 o F 23 per ciascun atto.

\*\*\*\*

Per quanto concerne la definizione agevolata delle liti pendenti sarà cura di questa Lega fornire le necessarie istruzioni non appena l'Agenzia delle Entrate procederà a dare i necessari chiarimenti.